



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 24/29 DEL 10.07.2024

Oggetto: **Coordinatore regionale della rete penitenziaria. Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 5, comma 43. Modalità di calcolo della dotazione organica medica. Atto di indirizzo.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la deliberazione della Giunta regionale n. 4/44 del 15 febbraio 2024, concernente "Coordinatore regionale della rete penitenziaria. Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 5, comma 43", stabilisce che l'Azienda regionale della salute (ARES) definisce le modalità di conferimento dell'incarico e il trattamento economico del Coordinatore della rete regionale penitenziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15-septies, comma 1, prima parte, del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore rappresenta che la norma appena richiamata stabilisce che "I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria (...) a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali (...) e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo".

Nella soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale, inoltre, si rileva come "il professionista dovrà, in particolare, essere un medico che, oltre ai requisiti previsti per legge, dimostri comprovata esperienza nel campo della gestione delle problematiche legate alla sanità penitenziaria".

Informa l'Assessore che, a seguito dell'approvazione di detta deliberazione, l'ARES ha rappresentato di non possedere una dotazione organica medica tale da consentire il computo della percentuale prevista nell'art. 15-septies, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, alla luce di quanto esposto e della oggettiva mancanza di dotazione organica medica presso l'ARES, propone alla Giunta di adottare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., un atto di



indirizzo interpretativo e applicativo dell'articolo 5, comma 43, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, in relazione all'applicazione dell'art. 15-septies, comma 1, del decreto legislativo n. 502 /1992, al fine di considerare, come base di calcolo della percentuale richiesta dalla normativa, l'organico medico presente in quota parte in tutte le Aziende sanitarie locali, ad eccezione delle due Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari e dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu". Potrà essere considerata come base di calcolo, pertanto, la dotazione organica medica presente a livello regionale e non di singola azienda, e ciò poiché, ad ogni buon conto, l'opera professionale del Coordinatore della rete sanitaria penitenziaria abbraccia, di fatto, gli interessi di tutte le aziende sanitarie locali presenti nella Regione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di adottare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., con riferimento alla procedura per l'individuazione del Coordinatore regionale della rete penitenziaria, il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo dell'articolo 5, comma 43, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, in relazione all'applicazione dell'art. 15-septies, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502, considerando, come base di calcolo della percentuale richiesta dalla normativa, l'organico medico presente in quota parte in tutte le Aziende sanitarie locali, ad eccezione delle due Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e di Sassari e dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu";
- di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, all'Azienda regionale della salute (ARES) e alle otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL) di procedere all'attuazione della presente deliberazione attraverso i rispettivi adempimenti di competenza;
- di stabilire che, per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 24/29
DEL 10.07.2024